

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 1 aprile 2020, utilizzando la modalità di videoconferenza, si sono incontrati:

la società **Artsana S.p.A.** con sede legale in Gradate (CO), Via Saldarini Catelli, rappresentata dal Procuratore Speciale Sig. Michele Lerici assistita dal Consulente del Lavoro Massimo Brisciani (*di seguito "La Società"*)

e
le Organizzazioni Sindacali, segreterie nazionali e territoriali

- **FILCAMS CGIL**, rappresentata da Vanessa Caccерini;
- **FISASCAT CISL**, rappresentata da Elena Maria Vanelli;
- **UILTUCS** rappresentata da Paolo Proietti;
- **CONFCOMMERCIO ROMA** rappresentata da Mario Gentiluomo

con la **RSA/RSU**

(*di seguito congiuntamente le "OO.SS."*)

(*di seguito, la Società e le OO.SS. congiuntamente le "Parti"*).

PREMESSO CHE:

- le Parti hanno sottoscritto in data 24 marzo 2020 un accordo al termine della procedura di consultazione per il ricorso al trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori ex D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito D.L. 18/2020) per far fronte alla temporanea riduzione dell'attività connessa ai provvedimenti di contenimento della diffusione del virus COVID - 19, c.d. Coronavirus, e a seguito della richiesta di esame congiunto;
- il Decreto dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia del 24 marzo 2020 ha stabilito le modalità di accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 DL 18/2020 per le aziende con unità produttive site in cinque o più regioni;
- il predetto ammortizzatore prevede esclusivamente la modalità del pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS;
- la Società si impegna a sostenere economicamente i lavoratori nel periodo di attesa del pagamento del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le Parti concordano che la Società, per i dipendenti che rientreranno nell'applicazione del trattamento di cui all'art. 22 D. L. 18/2020, come misura di sostegno al reddito adotterà, ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera b) TUIR, la concessione di un prestito per i mesi di Aprile e Maggio 2020, dietro richiesta scritta da parte del dipendente, secondo i parametri di seguito indicati:

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA: il dipendente sia titolare di una retribuzione annua lorda (RAL) fino a € 50.000 lordi
CASSA INTEGRAZIONE: il dipendente sia collocato in cassa integrazione per più di 10 giorni lavorativi nel mese di erogazione del prestito
ANZIANITÀ AZIENDALE: almeno 2 mesi di anzianità aziendale al 31 marzo 2020
TEMPI DETERMINATI: scadenza oltre il 30 giugno 2020
IMPORTO PRESTITO: 80% dell'indennità INPS mensile
LIMITAZIONI PRESTITO: il prestito potrà essere concesso nei limiti dell'importo disponibile al netto di eventuali cessioni del quinto
RECUPERO PRESTITO: con la 14 ^a mensilità (giugno) e per la quota restante nel mese successivo al pagamento dell'indennità da parte dell'INPS o al più tardi con la 13 ^a mensilità (dicembre 2020) o alla scadenza del contratto a termine se antecedente il 31 dicembre 2020
INTERESSI: il prestito sarà riconosciuto senza applicazione di interessi
DOMANDA: il dipendente deve presentare apposita domanda alla direzione del personale entro il 17 aprile 2020, utilizzando il modello allegato al presente verbale.

Le parti concordano che qualora il lavoratore non superi i 10 giorni lavorativi di sospensione per cassa in deroga nel mese potrà richiedere un'anticipazione della 14 ma mensilità in misura pari all'80% dell'indennità INPS.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS

ARTSANA S.p.A.

John M. Vanelli

Paolo Proietti

Michele Lerici
Mario Gentiluomo